



**FONDO PENSIONE
a CONTRIBUTIONE DEFINITA
del GRUPPO INTESA SANPAOLO**

Soggetto con personalità giuridica
Iscritto all'Albo della COVIP con il n. 1222

Circolare n. 1/2018 del 15 marzo 2018

Fondo pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo



Milano, 15 marzo 2018

A TUTTI GLI ISCRITTI

OGGETTO: AGGIORNAMENTI IN TEMA DI "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" (RITA)

Come anticipato nella news del 18 gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova tipologia di prestazione per gli aderenti a fondi pensione a contribuzione definita: la *Rendita Integrativa Temporanea Anticipata* ("RITA"), che è una forma di riscatto frazionato nel tempo della posizione individuale (tutta o parte, a scelta dell'iscritto) al verificarsi di determinate condizioni.

Con Circolare n. 888 dell'8 febbraio 2018 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione delle novità recate dalla citata Legge, di cui si riportano di seguito gli aspetti principali.

1. Requisiti di accesso alla Rendita integrativa temporanea anticipata ("RITA")

I requisiti di accesso alla Rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito "RITA") sono i seguenti:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- aver compiuto almeno l'età di 61 anni e 7 mesi (62 dal 1° gennaio 2019);
- maturazione di un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure in alternativa:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- inoccupazione successiva alla data di cessazione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a 24 mesi;
- aver compiuto almeno 56 anni e 7 mesi (57 dal 1° gennaio 2019);
- maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Come precisato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), ai fini del diritto alla percezione della RITA, rileva soltanto la prossimità alla pensione di vecchiaia, con esclusione della prossimità ad eventuali pensionamenti anticipati (*cf. Circolare COVIP 8/02/2018, n. 888*).

2. Documentazione accompagnatoria

Il possesso del requisito contributivo e il periodo di inoccupazione possono essere attestati mediante apposita dichiarazione sostitutiva. Resta inteso che l'Organo di Vigilanza ha disposto l'obbligo, a carico del Fondo, di disporre congrue verifiche e, pertanto, gli aderenti devono essere in grado, a richiesta, di produrre la documentazione necessaria.

La cessazione dell'attività lavorativa viene direttamente acquisita tramite il datore di lavoro. Solo in casi eccezionali l'aderente dovrà provarla direttamente al Fondo.

In presenza di posizioni individuali accumulate presso altre forme pensionistiche complementari e non trasferite, il requisito dei 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari non ancora trascorso all'interno del Fondo dovrà essere attestato dal fondo di antecedente iscrizione.

Pag. 2/6



3. Caratteristiche della prestazione in forma di RITA

La RITA è una prestazione pensionistica complementare, aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie (in forma di capitale o di rendita vitalizia), che consiste nell'erogazione frazionata (rendita trimestrale) di un capitale direttamente dal Fondo Pensione, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell'aderente e il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e quindi, alla luce dei requisiti su esposti, per un periodo massimo di 10 anni.

Per ottenere la RITA, avvalendosi della modulistica specifica **(che sarà a breve predisposta dal Fondo)**, l'aderente dovrà:

- decidere la parte del capitale accumulato, totale o parziale, da destinare al frazionamento;
- scegliere il comparto di destinazione della porzione di capitale da destinare all'erogazione della RITA; tale comparto potrà essere variato, decorsi 12 mesi dalla scelta. Così come previsto dalla normativa il Fondo indica il comparto "**FINANZIARIO GARANTITO**" come "comparto più prudente". Per questa fattispecie non opera, in detto comparto, la garanzia di restituzione del capitale prevista in caso di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, decesso, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Le rate da erogare vengono ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni di mercato. Il montante erogato in forma di RITA potrà quindi incrementare o diminuire in funzione dell'andamento dei mercati finanziari.

Trattandosi di prestazione pensionistica complementare, anche la RITA gode degli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni ordinarie (un quinto dell'ammontare).

4. Prerogative dell'aderente in caso di scelta della RITA

Qualora non venga destinato alla RITA l'intero capitale accumulato, relativamente alla parte di capitale residuo in gestione presso il Fondo, l'aderente potrà richiedere anticipazioni, riscatti e prestazioni pensionistiche complementari ordinarie in capitale e/o rendita, alla maturazione dei requisiti previsti dalla normativa. In caso di successiva richiesta delle prestazioni pensionistiche complementari ordinarie, ai fini della quantificazione della quota massima erogabile in forma di capitale, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA.

Inoltre l'aderente ha facoltà di:

- revocare l'erogazione della RITA;
- trasferire l'intera posizione individuale, compresa la quota da erogare in forma di RITA, ad altra forma pensionistica complementare. In tal caso, l'esercizio del diritto al trasferimento comporta la revoca della RITA.

In caso di decesso dell'aderente durante la percezione della RITA, la posizione individuale residua verrà riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati, secondo le consuete regole previste per la fase di accumulo.



5. Trattamento fiscale

La RITA è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato; in particolare:

- l'imponibile della rendita viene determinato secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare che, in linea generale, tengono conto dei contributi versati dall'aderente e dal datore di lavoro (o di parte di essi);
- la ritenuta viene applicata a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6% (aliquota minima del 9%). Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Sull'intera prestazione erogata, pertanto, trova applicazione la tassazione agevolata normalmente riservata al solo montante accumulato dall'1/01/2007.

Il soggetto percipiente la RITA, inoltre, ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria e facendo constare le rate percepite a titolo di RITA nella dichiarazione annuale dei redditi.

Sui profili tributari, si forniranno ulteriori indicazioni dopo l'emanazione delle istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate.

6. Costi

L'erogazione della RITA non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'aderente.

7. Rendicontazione

Agli aderenti che percepiscono la RITA verrà data informativa su base annuale, nell'ambito della comunicazione periodica.

8. Nuova disciplina dei riscatti

La legge di Bilancio ha eliminato il divieto di richiedere il riscatto totale della posizione individuale per inoccupazione superiore a 48 mesi o per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. Essendo venuta meno tale preclusione, l'aderente conserva il diritto al riscatto finché perdurano le condizioni legittimanti.

Questa facoltà merita di essere valutata dagli aderenti che accedono al fondo di solidarietà per un periodo di oltre 48 mesi. Infatti, in aggiunta al consueto riscatto del 50% per accesso al fondo di solidarietà, potranno richiedere la parte rimanente (decorsi 48 mesi di inoccupazione), conservando la tassazione agevolata sul montante accumulato dall'1/01/2007 alla data di uscita.



9. Tabella di riepilogo delle prestazioni e esempi

Prestazioni pensionistiche complementari (D.Lgs. 252/2005, art. 11, commi 2 - 3)	Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) (D.Lgs. 252/2005, art. 11, commi 4 - 4 bis)
<ul style="list-style-type: none">➤ Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;➤ le prestazioni possono essere erogate in forma di capitale fino ad un max. del 50% del montante finale accumulato. La parte rimanente deve essere richiesta in forma di rendita vitalizia;➤ la prestazione può essere richiesta interamente in forma di capitale:<ul style="list-style-type: none">○ in ogni caso dai soggetti c.d. "vecchi iscritti" (iscritti a fondi pensione al 28/04/1993),○ qualora la rendita derivante dalla conversione in rendita vitalizia del 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'Assegno Sociale INPS (per il 2018 pari a € 5.889,00).	<ul style="list-style-type: none">➤ Il diritto alla RITA si acquisisce alla cessazione dell'attività lavorativa, con maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi e 20 anni di contributi obbligatori agli enti di previdenza di base, ovvero in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi;➤ il montante accumulato viene erogato, in tutto o in parte a scelta dell'aderente, in forma di rateazione periodica direttamente dal Fondo Pensione;➤ ha carattere temporaneo (max. 5 o 10 anni) e cessa con il compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema di base;➤ l'eventuale montante residuo, non destinato all'erogazione della RITA, può essere oggetto di anticipazioni, riscatti e prestazioni pensionistiche secondo le regole ordinarie.

Di seguito si forniscono due esempi effettuati mediante simulazioni alla richiesta di prestazione pensionistica complementare.

Le stime di rendita vitalizia sono realizzate utilizzando i coefficienti di trasformazione relativi alla rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia a tasso tecnico del 2% (convenzione Generali Italia S.p.A.). L'importo netto della RITA è stato stimato considerando soltanto la ritenuta Irpef al momento della richiesta, escludendo quindi ulteriori rivalutazioni o svalutazioni finanziarie per le rate successive.

VECCHIO ISCRITTO

- **età anagrafica:** 64 anni e 7 mesi (sesso maschile)
- **posizione accumulata:** € 157.430,88
- **rendimenti accumulati dall'1/01/2001:** € 51.612,14
- **prestazione pensionistica complementare 100% capitale (con applicazione del regime fiscale vigente al 31/12/2006):**
 - capitale netto di circa € 110.281
- **prestazione pensionistica complementare 100% capitale fino al 31/12/2006 + 50% maturato dall'1/01/2007 e conversione della parte residua in rendita vitalizia (con applicazione del nuovo regime civilistico e fiscale):**
 - capitale netto di circa € 101.327 + rendita vitalizia annua netta di circa € 1.970
- **prestazione pensionistica in forma di RITA:**
 - capitale netto di circa € 145.148 da frazionare in rate trimestrali fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.



FONDO PENSIONE a CONTRIBUTIONE DEFINITA del GRUPPO INTESA SANPAOLO

Soggetto con personalità giuridica
Iscritto all'Albo della COVIP con il n. 1222

NUOVO ISCRITTO

- **età anagrafica:** 62 anni (sesso femminile)
- **posizione accumulata:** € 109.228,12
- **rendimenti accumulati:** € 33.301,04
- **prestazione pensionistica complementare 50% capitale + 50% rendita vitalizia:**
 - capitale netto di circa € 46.561 + rendita vitalizia annua netta di circa € 2.250
- **prestazione pensionistica in forma di RITA:**
 - capitale netto di circa € 97.890 da frazionare in rate trimestrali fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Con i migliori saluti.

**Fondo Pensione a contribuzione definita
del Gruppo Intesa Sanpaolo**

Il Presidente
(Pietro De Sarlo)

